

FONDAZIONE PERPETUA

N. U. DOTT. PIETRO GIACOMO RUSCONI

BOLOGNA

(ENTE MORALE - R. D. 20 NOVEMBRE 1927, N. 2288)

STATUTO

TITOLO I.

COSTITUZIONE E FINE

ART. 1.

In esecuzione delle disposizioni contenute nei testamenti olografi della N. D. Contessa Luisa Verzaglia Vedova Rusconi in data 10 febbraio 1916 e 15 giugno 1917, pubblicati il 26 novembre 1919 per atto del notaio bolognese dr. Gaetano Angeletti, è istituita in Bologna la « *Fondazione perpetua N. U. Dottor Pietro Giacomo Rusconi* ».

ART. 2.

Fine della Fondazione è la istituzione di premi periodici a vantaggio di restauri artistici, opere edilizie nuove, grandi concerti di musica classica, nuove industrie o nuovi commerci, premi da corrispondersi con le rendite dei beni testati, così come letteralmente stabiliscono le schede testamentarie:

« Dalle rendite annuali verrà, prima di tutto, prelevato un venticinquesimo che andrà sempre ad aumento del patrimonio; poi periodicamente colle rendite nette e accumulate di un triennio il Comune istituirà dei premi o concorsi a vantaggio delle seguenti finalità:

« *Nel primo triennio* le rendite accumulate saranno destinate ai restauri artistici, che in alcuni casi saranno integrali, dei nostri monumenti ed edifici privati ed in ispecie delle nostre belle case quattrocentesche, ed anche ad opere edilizie nuove, sia pubbliche che private, che abbiano però uno spiccato carattere artistico, con preferenza a quelle che dimostrino una geniale derivazione della nostra architettura del quattrocento o dell'inizio del cinquecento.

« *Nel secondo triennio* le rendite accumulate andranno devolute per la esecuzione di grandi concerti a piena orchestra, di musica classica, nei quali non dovrà mai essere

dimenticato il grandissimo fra i grandi, il Beethoven, ed anche ad esecuzioni di *musica corale antica*, sia sacra che profana, ed anche ad esecuzioni di *opere melodrammatiche*, *opere buffe* (specialmente del settecento) che siano state eseguite per la prima volta non oltre la prima metà del secolo decimonono.

« Nel terzo triennio le rendite saranno devolute in premi a chi avrà impiantato nuove industrie e nuovi commerci nel Comune di Bologna preferendo gli impianti più vicini alla vecchia città ed i più importanti per numero di operai e per entità, e che abbiano dimostrato di essere solidi e vitali.

« Poi di nuovo con le rendite si favorirà l'edilizia e così di seguito, in modo che ogni noveennio vi siano i tre concorsi a premio.

« In caso di eccezionale importanza e per ottenere risultati più soddisfacenti, potrà il Comune accumulare le rendite di un quadriennio, di un quinquennio ed anche di un sessennio, ma non di più. In questi casi il turno susseguente dovrà naturalmente essere protratto di uno, di due o di tre anni.

« I concorsi sopra indicati avranno il loro inizio solamente quando il mio patrimonio avrà già potuto colle sue rendite rimborsarsi; delle tasse di successione, anche pei legati; di tutte le spese che occorreranno alla mia morte, delle somme pagate pei legati di unica prestazione e del pagamento di eventuali passività che potessero esservi alla mia morte.

TITOLO II.

M E Z Z I

ART. 3.

Al raggiungimento delle finalità sopra indicate la Fondazione provvederà:

A) Colle rendite del patrimonio della testatrice, che ha valore di L. 323.168,59, come appare dall'inventario a rogito Angeletti 1° gennaio-7 luglio 1920.

B) Colle rendite degli altri beni che pervenissero alla Fondazione stessa da altri lasciti o donazioni.

TITOLO III.

AMMINISTRAZIONE

ART. 4.

La Fondazione sarà retta amministrativamente da un Consiglio composto di un Presidente e di quattro Consiglieri, da eleggersi, quanto al Presidente ed a tre membri, dal Podestà e quanto al quarto membro da designarsi dal Signor Prefetto della Città.

ART. 5.

Il Consiglio durerà in carica un quinquennio ed i singoli membri potranno alla scadenza essere rieletti.

ART. 6.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che dovrà essere riconfermato di anno in anno.

ART. 7.

Il Consiglio di Amministrazione si adunerà normalmente due volte ogni anno, entro il mese di settembre per compilare il bilancio preventivo, entro il mese di maggio, per formare il consuntivo.

Si adunerà altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando almeno due amministratori ne facciano richiesta per iscritto alla Presidenza.

ART. 8.

Per la validità delle adunanze si richiede la presenza di almeno tre amministratori. Il Consiglio delibera sopra i soli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il Segretario assiste — senza voto — alle adunanze del Consiglio, stende i verbali delle deliberazioni che dovranno essere approvati (o nella stessa o nella successiva seduta) e firmati da tutti coloro che intervennero alla deliberazione, nonché controfirmati dal Segretario.

ART. 9.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei rapporti coi terzi ed in giudizio.

Per stare in giudizio come attore, il Presidente deve farsi autorizzare dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10.

Il Presidente curerà la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio.

Nei casi d'urgenza, il Presidente provvede coi poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo riferire in seno ad esso nella prima adunanza per la ratifica.

ART. 11.

Il servizio di Tesoreria e di Cassa sarà affidato all'Esattoria del Comune di Bologna.

Tanto gli ordinativi di incasso quanto i mandati di pagamento dovranno essere muniti della firma del Presidente e, in sua mancanza, di quella del membro anziano e controfirmati dal Segretario.

ART. 12.

Le funzioni del Presidente, in caso di legale impedimento di questi, sono deferite al membro anziano fra i Consiglieri.

TITOLO IV.

ART. 13.

Allo scadere del primo triennio dalla data di inizio del cumulo delle rendite ai sensi dell'art. 2 ultimo capoverso e così alla scadenza di ogni successivo periodo il Consiglio di Amministrazione a mezzo del proprio Presidente segnerà per iscritto alla Amministrazione Comunale la precisa entità della somma che dovrà costituire il premio da assegnarsi, affinché la Amministrazione Comunale possa provvedere alla assegnazione dei premi secondo le norme stabilite nel testamento e riportate all'art. 2 del presente Statuto.

Nel caso che il Comune intenda accumulare le rendite di un quadriennio, di un quinquennio ed anche di un sessennio, ne darà opportuna notizia al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa regolarsi per il cumulo e ripeta a tempo debito la segnalazione di cui alla prima parte del presente articolo.

ART. 14.

Il Consiglio di Amministrazione è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità circa le modalità di assegnazione dei premi periodici, assegnazione che è di assoluta ed esclusiva pertinenza dell'Amministrazione Comunale.

E' tuttavia il Consiglio di Amministrazione tenuto a denunciare all'Autorità Prefettizia la mancata assegnazione dei premi periodici, trascorso inutilmente un anno dalla data di cui alla prima parte dell'art. 13, affinché l'Autorità tutoria possa prendere gli opportuni provvedimenti per l'osservanza delle disposizioni testamentarie di cui all'art. 2.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 15.

Il Consiglio di Amministrazione nominato per la prima volta dal Podestà e dal Prefetto in applicazione di quanto dispone il presente Statuto prenderà in regolare consegna le attività patrimoniali ed eseguirà la regolazione di ogni conto direttamente nei confronti dell'esecutore testamentario.

per copia conforme all'originale

FONDAZIONE PERPETUA

N. U. Dottor Pietro Giacomo Rusconi

IL SEGRETARIO



Pietro Suardi